



COMUNICATO N. 135/DIV – 23 GENNAIO 2024

135/407

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 19, 20, 21 E 22 GENNAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19, 20, 21 e 22 Gennaio 2024

3^ Giornata ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	1-2
ARZIGNANO V.	0-1
GIANA ERMINIO	0-0
LUMEZZANE	2-1
PADOVA	1-0
PRO SESTO	0-2
PRO VERCELLI	1-2
RENATE	1-5
TRENTO	1-1
VIRTUS VERONA	1-1

GIRONE B

AREZZO	1-2
CESENA	4-0
FERMANA	0-2
JUVENTUS NEXT GEN	0-0
LUCCHESI	3-1
PERUGIA	3-1
PINETO	1-2
SESTRI LEVANTE	0-0
TORRES	1-0
VIS PESARO	0-0
PESCARA	1-2
PONTEREDERA	4-0
GUBBIO	0-2
RIMINI	0-0
RECANATESE	3-1
SPAL	3-1
ANCONA	1-2
VIRTUS ENTELLA	0-0
OLBIA	1-0
CARRARESE	0-0

GIRONE C

ACR MESSINA	1-0
BENEVENTO	1-0
BRINDISI	1-1
CROTONE	1-1
FOGGIA	1-3
JUVE STABIA	0-0
LATINA	1-0
MONOPOLI	1-0
PICERNO	(*)
SORRENTO	2-1
TARANTO	1-0
CASERTANA	1-0
AUDACE CERIGNOLA	1-1
VIRTUS FRANCAVILLA	1-1
AVELLINO	1-3
GIUGLIANO	0-0
MONTEROSI TUSCIA	1-0
POTENZA	1-0
CATANIA	(*)
TURRIS	2-1

(*) n.d. per impraticabilità del campo causa neve

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19, 20, 21 e 22 GENNAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, L.R. VICENZA, LUCCHESI, MESSINA, SESTRI LEVANTE, VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità.

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.000,00

MESSINA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel settore Curva Sud, intonato:

1. dal 3° al 6° e dal 6° all'8° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

2. dal 6° all'8° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della Squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

TARANTO per avere, i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, dal 20° al 23° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento

discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 31° minuto del primo tempo, n. 5 fumogeni e n. 1 petardo nel recinto di gioco;
2. al 35° minuto del primo tempo, n. 1 petardo nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

PADOVA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere n. 1 petardo di lieve entità all'interno del settore loro riservato;

B) per aver causato lieve ritardo sull'orario di inizio della gara a causa del ritardo della squadra nel presentarsi all'imbocco del tunnel e a causa della mancanza del pallone ufficiale di gara sul porta pallone.

Misura della sanzione in cumulo per le due condotte [euro 500 per condotta sub A) e euro 400 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta sub A) (r. proc. fed., r. c.c., r. arbitrale).

AMMENDA € 800,00

MANTOVA

A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell'aver divelto un seggiolino del settore loro riservato e averne danneggiati altri due.

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato n. 1 fumogeno nel recinto di gioco, circa due minuti dopo il termine della gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta sub B) (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

PONTERA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere n. 1 petardo di elevata intensità all'interno del settore loro riservato al 23° minuto del secondo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AREZZO per avere, i propri sostenitori, esposto al 40° minuto circa del primo tempo, per tre minuti circa, uno striscione (delle dimensioni di circa 10 metri) riportante una frase denigratoria nei confronti della Città della Squadra ospitata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

ALESSANDRIA per aver causato lieve ritardo sull'orario di inizio della gara a causa del ritardo della squadra nel presentarsi all'imbocco del tunnel (r. c.c., r. arbitrale).

AMMENDA € 200,00

BRINDISI per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 5 minuti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).

POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato n. 4 seggiolini del settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 FEBBRAIO 2024

ARIGLIANO TEODORO

(BRINDISI)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una loro decisione rivolgendo agli stessi ripetute proteste, che sono proseguite anche in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre si allontanava dal terreno di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA

LOVISA MATTEO (JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MENGA MICHELE (VIS PESARO)
per avere, al 45°+1 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, già richiamato in precedenza, si alzava dalla panchina, sbracciando e urlando, per protestare nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA

TATTI TOMASO (OLBIA)
Per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto rivolgeva frasi di protesta e offensive nei confronti di quest'ultimo, prima quando l'Arbitro si trovava ancora sul terreno di gioco e, successivamente, raggiungendolo quando era nel tunnel che conduce agli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLL MOLL JOAN (TRENTO)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti del loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRANZINI ARNALDO (LUMEZZANE)
DOSSENA ANDREA (PRO VERCELLI)
MAIURI VINCENZO (SORRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRO NICOLA ANTONIO (CARRARESE)
BUCARO GIOVANNI (PESCARA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EMBALO CARLOS APNA (FOGGIA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con l'avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO)
MUHAREMOVIC TARIK (JUVENTUS NEXT GEN)
FAZZI NICOLO (LUCCHESI)
COMI GIANMARIO (PRO VERCELLI)
BIFULCO ALFREDO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 500

POLITO VINCENZO (MESSINA)
Per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto in quanto sferrava un calcio sulla porta di ingresso allo spogliatoio riservato alla sua squadra, danneggiandolo.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCHETTI STEFANO (ALBINOLEFFE)

PATTARELLO EMILIANO
CASINI RICCARDO
GORZELEWSKI FRANCO
MARINO ANDREA
PINTO DANIELE
CARGNELUTTI RICCARDO
SALIFOU DIKENI-RAFID
COSTA FILIPPO
PIROLI DANILLO
FIGOLI MATTEO
LOMBARDI ALESSANDRO
IEZZI ROBERTO
BONAVOLONTA' ANGELO
CARRARO MARCO
FISCHNALLER MANUEL
IERVOLINO ANTONIO PIO

(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BRINDISI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TORRES)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MERCATI ALESSANDRO
VANO MICHELE
DI PAOLA MANUEL

(GUBBIO)
(MONTEROSI TUSCIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ORTISI PASQUALINO
MONDONICO DAVIDE
MILILLO ALESSIO
PALESTRA MARCO
TENTARDINI ALBERTO
VALENTI BRUNO
CURCIO ALESSIO
BOVE DAVIDE
UDOH KING
BELLICH MARCO
SPINI CRISTIAN
RADAELLI NICOLO'
CANCELLIERI DAMIANO
FRANCHINI SIMONE
SAPORITI EDOARDO
LIPARI MIRCO
AURILETTO SIMONE
CERNIGOI IACOPO
LUCIANI ALESSIO
GIANNOTTI PASQUALE
FRANCO DANIELE
FAGGIOLI ALESSANDRO
DI MARCO TOMMASO

(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MANETTA MARCO	(ACR MESSINA)
FORESTA GIOVANNI	(ALESSANDRIA)
PAOLUCCI LORENZO	(ANCONA)
PROIETTI MATTIA	(CASERTANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

POLITO VINCENZO	(ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(CARRARESE)
YABRE MOUSTAPHA	(GIUGLIANO)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
CANDIANO MAIKO	(SESTRI LEVANTE)
FAEDO CARLO	(VIRTUS VERONA)
ROSSETTI MATTEO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CIONEK THIAGO RANGEL	(AVELLINO)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(AVELLINO)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO	(BENEVENTO)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)
SUSSI CHRISTIAN	(FIORENZUOLA)
LAZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
TUMBARELLO GIORGIO	(LUCCHESI)
TERASCHI MARCO	(PINETO)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
ESEMPIO STEFANO	(TURRIS)
MACCA FEDERICO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
RISOLO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RISALITI GIACOMO	(AREZZO)
RICCIARDI MANUEL	(AVELLINO)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
PETRICCIONE JACOPO	(CROTONE)
TASCONE SIMONE	(FOGGIA)
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS	(GIUGLIANO)
TRONCHIN SIMONE	(L.R. VICENZA)
CHIORRA NICCOLO'	(LUCCHESI)
CALI' MICHELE	(LUMEZZANE)
WIESER DAVID	(MANTOVA)
MONTEBUGNOLI MATTEO	(OLBIA)
PALOMBA LUIGI	(OLBIA)
RAGATZU DANIELE	(OLBIA)

PAZ BLANDON YEFERSON	(PERUGIA)
CANGIANO GIANMARCO	(PESCARA)
SANNIPOLI DANIEL	(PINETO)
MADDALONI ROSARIO DAMIANO	(POTENZA)
MALLAMO ANDREA	(PRO PATRIA)
STANZANI LEONARDO	(PRO PATRIA)
RICCI LUCA	(RECANATESE)
LEONCINI MATTIA	(RIMINI)
PANE MASSIMILIANO	(SESTRI LEVANTE)
MICELI MIRKO	(TARANTO)
MANIERO RICCARDO	(TURRIS)
CABIANCA EDDY	(VIRTUS VERONA)
RUGGERO MARCO	(VIRTUS VERONA)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MASETTI LORENZO	(AREZZO)
AGAZZI DAVIDE	(BENEVENTO)
CAPELLINI RICCARDO	(BENEVENTO)
DELI FRANCESCO	(CASERTANA)
TAURINO LEONARDO	(CASERTANA)
PIERACCINI SIMONE	(CESENA)
FORT FEDERICO	(FERMANA)
MAFFEI MATTIA	(FIORENZUOLA)
MERCADANTE MARIO	(GUBBIO)
PERSEU FAUSTO	(LATINA)
FORTIN MATTIA	(LEGNAGO SALUS)
ZANETTI LUCA	(LEGNAGO SALUS)
DEZI JACOPO	(PADOVA)
FAVALE GIULIO	(PADOVA)
ANGELLA GABRIELE	(PERUGIA)
SEGHETTI ALESSANDRO	(PERUGIA)
CUPPONE LUIGI	(PESCARA)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)
DEL FRATE FEDERICO	(PRO SESTO)
CURRARINO MICHELE	(RENATE)
MARCHESI FEDERICO	(RIMINI)
ZECCA GIACOMO	(TORRES)
NICOLAO GIUSEPPE	(TURRIS)
NOCERINO LUCA FABIO	(TURRIS)
PETERMANN DAVIDE	(VIRTUS ENTELLA)
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BERTO GABRIELE	(ATALANTA U23)

DI SERIO GIUSEPPE
GONNELLI LORENZO
GIANELLI JACOPO
ONETO EDOARDO
FALL MAGUETTE
GELMI LUDOVICO
TOMMASINI CHRISTIAN
SCAPPINI STEFANO
SCHIAVONE ANDREA
VITIELLO ANTONIO
PANICO CIRO
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI

(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(FERMANA)
(FIOREZZUOLA)
(GIAN ERMINIO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OLBIA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 23 Gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani